



# CORTE D'APPELLO DI MILANO

## Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia

---

Il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale per la Lombardia composto dai sigg.:

- Dott. Federico BUONO	Presidente
- Dott. Carmen MANFREDDA	Componente
- Dott.ssa Maria Luisa PADOVA	Componente
- Dott.ssa Licinia PETRELLA	Componente
- Dott. Ernesto F. CARELLA	Componente
- Prof. Federico PERGAMI	Componente
- Dott. Vincenzo BARBUTO	Componente
- Dott. Antonio CORTE	Componente
- Dott. Fabio MONTI	Componente

nella seduta del 10 maggio 2016 ha deliberato il seguente provvedimento:

**Rilevato** che nel disposto di cui all'art.13 della legge n. 96 del 6 luglio 2012, che ha esteso talune disposizioni della legge n. 515 del 10 dicembre 1993 e successive modificazioni alle Elezioni dei Sindaci e dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a quindicimila abitanti, non è contenuto alcun riferimento ai Presidenti e Consiglieri delle Circoscrizioni;

**atteso**, in particolare, che il disposto di cui all'art. 15, settimo comma, della legge n. 515/1993, che prevede l'ineleggibilità e decadenza dalla carica, per violazione – accertata e dichiarata dal Collegio Regionale di Garanzia Elettorale – di norme che disciplinano la campagna elettorale, e, più precisamente, la cosiddetta anagrafe patrimoniale del candidato, non può essere letto ed applicato in via estensiva, *in malam partem*, in quanto non espressamente esteso alle Circoscrizioni;

**ritenuto** che i Municipi, di cui all'art. 92 dello Statuto del Comune di Milano sono Circoscrizioni di decentramento comunale, di cui all'art. 17, primo comma, del Decreto Legislativo n. 267 del 18.8.2000;

**atteso** che nel successivo quinto comma dello stesso art. 17 D. LGS. n. 267/2000 è previsto che, nei comuni con popolazione superiore a trecentomila abitanti, lo statuto comunale possa “prevedere particolari e più accentuate forme di decentramento di funzioni e dei autonomia organizzativa e funzionale, determinando, altresì, anche con il rinvio alla normativa applicabile ai comuni aventi uguale popolazione, gli organi di tali forme di decentramento, lo status dei componenti e le relative modalità di elezione, nomina o designazione”;

**atteso** che, a norma dell'art. 6 del predetto Decreto n. 267/2000, i comuni adottano il proprio statuto, che, tra l'altro, “stabilisce le norme fondamentali dell'organizzazione dell'ente e, in particolare, specifica le attribuzioni degli organi e le forme di garanzia e di partecipazione delle minoranze, i modi di esercizio

della rappresentanza legale dell'ente, anche in giudizio", e, altresì, "i criteri generali in materia di organizzazione dell'ente", senza alcun riferimento specifico al profilo dell'elezione dei predetti organi;

**ritenuto** che dai citati articoli 6 e 17 del decreto legislativo n. 267/2000 non è dato di ricavare l'attribuzione del potere di prevedere nello statuto comunale l'estensione ai Presidenti e Consiglieri di Circoscrizione, dell'applicazione della normativa dettata nell'art. 13 della legge n. 96/2012 per le sole elezioni comunali;

**rilevato** che l'art. 95, secondo comma, dello Statuto del Comune di Milano dispone nel senso che "all'elezione dei Consigli di Municipio si applica, per quanto non previsto dal presente Statuto e per quanto compatibile, la normativa per l'Elezione dei Consigli comunali nei Comuni con popolazione superiore a 15.000 abitanti";

**atteso** che analoga disposizione è dettata, nel successivo art. 97, secondo comma, dello Statuto medesimo, per l'elezione del Presidente del Municipio;

**ritenuto** che le norme dello Statuto del Comune di Milano, di rango c.d. "subprimario", non possano attribuire specifiche competenze ad organo extracomunale, quale il Collegio Regionale di Garanzia Elettorale, ove, come nel caso concreto, non risulti apposita e specifica delega *ad hoc* dalla norma primaria, che elevi di rango, nella gerarchia delle fonti normative, quella subprimaria;

**ritenuto** che neppure l'art. 2 del Regolamento per l'Elezione del Presidente del Municipio e del Consiglio di Municipio, approvato con delibera n. 1, del 28.1.2016, del Consiglio Comunale di Milano, vale a conferire siffatta competenza al Collegio Regionale, poiché non risulta norma di rango primario, idonea a conferire delega al Consiglio Comunale, per l'estensione normativa in parola;

P.Q.M.

dichiara l'incompetenza del Collegio Regionale di Garanzia Elettorale della Lombardia presso la Corte d'Appello di Milano ad esaminare i rendiconti delle spese elettorali dei candidati alla carica di Presidente dei Municipi e di Consigliere dei Municipi del Comune di Milano.

Milano, li 10 maggio 2016

IL PRESIDENTE DELEGATO DEL COLLEGIO

(Dott. Federico BUONO)

